

COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n. 5 del 24 settembre 2008

Riunione del 18 settembre 2008

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi (Relatore)
 Avv. Costanza Acciai

CAF1/08-09 – Appello della A.S.D. Volley Cave, delle giocatrici Cioffi Daniele e Bussoletti Roberta e del dirigente Corallo Salvatore avverso il provvedimento adottato dalla Commissione Giudicante Nazionale con decisione C.U. 45 del 30/07/2008.

Il sodalizio A.S.D. “Volley Cave” ed i tesserati sanzionati, proponevano l’appello in epigrafe, chiedendo la riforma del provvedimento impugnato per manifesta infondatezza della notizia di infrazione e, conseguentemente, l’annullamento della sanzione della sospensione a carico dei tesserati e della multa alla società.

All’udienza del 18 Settembre 2008, udito il Procuratore federale e la difesa degli appellanti, la Corte riservava la decisione.

L’appello va in parte respinto. Il rapporto di gara è chiaro nell’individuare le responsabilità dei tesserati sanzionati. Dalla stessa istruttoria che la Commissione Giudicante ha voluto effettuare, è emersa soltanto l’attenuante per le provocazioni del pubblico; piena è rimasta invece l’illiceità dei comportamenti posti in essere, che hanno portato alla sospensione della gara. Non è invece nella fattispecie ravvisabile alcuna responsabilità diretta del sodalizio appellante, che risponde soltanto della sanzione comminata al proprio dirigente e per responsabilità oggettiva.

Per quanto sopra esposto

La CAF

in parziale accoglimento dell’appello e altrettanto a parziale modifica del provvedimento impugnato, riduce la sanzione a carico del sodalizio ASD Volley Cave ad €100,00= per la sospensione di un proprio dirigente, confermando per il resto le sanzioni ai tesserati; stante il parziale accoglimento, dispone la restituzione della metà della tassa versata dall’appellante per l’impugnazione.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO IL 24.09.2008